

Codice A1816B

D.D. 26 ottobre 2022, n. 3284

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7087. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo scarico-immissione di un impluvio naturale nel Torrente Brobbio nel comune di Beinette (CN). Richiedente: Comune di Beinette (CN).



ATTO DD 3284/A1816B/2022

DEL 26/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7087. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo scarico-immissione di un impluvio naturale nel Torrente Brobbio nel comune di Beinette (CN).

Richiedente: Comune di Beinette (CN).

In data 26/08/2022 il Comune di Beinette, con sede in Via Vittorio veneto, 9 – Beinette (CN), ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 36326/A1816B il 26/08/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo scarico-immissione di un impluvio naturale, in destra idrografica, nel Torrente Brobbio nel comune di Beinette (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Marco Galfrè, e, in particolare, quelli esaminati ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, sono costituiti da:

- cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'occupazione;
- stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000;
- stralcio della mappa catastale aggiornata con indicazione dei mappali interessati dai lavori e dalle opere da eseguire;
- progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni ante e post operam con relativo raffronto);
- relazione tecnica illustrativa;
- relazione idraulica.

In base a questi è prevista la realizzazione di un nuovo scarico-immissione di un impluvio naturale nel Torrente Brobbio. In particolare si prevede:

- il posizionamento di una tubazione che raggiunge la sponda destra idrografica del torrente Brobbio. La protezione dello sbocco della tubazione mediante la realizzazione di una massicciata in massi per limitare eventuali fenomeni di erosione;

- terminata l'installazione della tubazione, il ripristino della continuità della scarpata, mediante posa di geostuoia e successivo rinverdimento con idrosemina dell'area interessata dall'intervento.

Il Comune di Beinette ha approvato il progetto esecutivo con D.G.C. n. 66 del 05/05/2021.

A seguito del sopralluogo, effettuato in data 10/10/2022, e dell'esame degli elaborati progettuali inviati, la realizzazione dell'intervento in oggetto è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del Torrente Brobbio.

Per i lavori di cui sopra, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n.8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n.616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il R.R. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Beinette ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che verranno conservati agli atti da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto agli atti e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle difese spondali dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto dalla quota più depressa del fondo alveo;
3. le opere di difesa spondale in massi, previste, a protezione dello sbocco della nuova tubazione, dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con un volume non inferiore a 0,6 m³ e un peso superiore a kN 15;
4. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso degli alvei interessati, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture,

ecc...);

5. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni tre decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione e per garantire il regolare deflusso delle acque, previa richiesta da inoltrare allo scrivente Settore con congruo anticipo;
10. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio